

Regolamento del Collegio Superiore

Emanato con con DR 1231/2008 del 23/09/2008 e successivamente modificato dal DR 238/2014 del 31/03/2014, dal DR 265/2017 del 09/03/2017, dal DR 414/2017 del 04/04/2017 e dal DR 597/2019 del 02/04/2019

TESTO COORDINATO

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Definizione

ART. 2 – Finalità

CAPO II – ORGANI E COMPETENZE

ART. 3 – Organi

ART. 4 – Direttore

ART. 5 – Consiglio Scientifico

CAPO III - ORDINAMENTO

ART. 6 – Aree disciplinari

ART. 7 – Tutor, Coordinatori, Docenti – definizioni e compiti

ART. 8 – Organizzazione dell'attività formativa

ART. 9 – Requisiti di accesso

ART. 10 – Requisiti per la permanenza nel Collegio

ART. 11 – Piano didattico

ART. 12 – Esami o valutazioni finali di profitto

ART. 13– Crediti formativi

ART. 14 – Licenza e Diploma Supplement

ART. 15 – Collegiali

ART. 16 – Entrata in vigore, disposizioni finali e transitorie

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Definizione

1. Presso l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna opera, quale Sezione dell'Istituto di Studi Superiori, il Collegio Superiore (d'ora in avanti Collegio), con sede a Bologna.

2. Il presente Regolamento ne disciplina l'ordinamento, l'assetto organizzativo e il funzionamento, secondo gli obiettivi, le finalità e il disegno organizzativo di cui al Regolamento di funzionamento dell'Istituto di Studi Superiori, quale struttura costituita con D.R. rep. n. 234/2014 prot. n. 17925 del 27/03/2014 ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 dello Statuto di Ateneo.

Art. 2 – Finalità

1. Il Collegio ha lo scopo di promuovere itinerari formativi avanzati di carattere interdisciplinare. A tal fine il Collegio accoglie presso la propria Residenza, a seguito di concorso, studenti iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo, impartendo insegnamenti extracurricolari oltre a quelli ufficiali.

2. Il Collegio attua le più ampie collaborazioni culturali con l'Istituto di Studi Avanzati, nonché con le Scuole e i Dipartimenti dell'Ateneo e con istituzioni analoghe, in Italia e all'estero.

3. In particolare dalle Scuole acquisisce parere in merito alla propria programmazione didattica, ai fini di una verifica della sua coerenza e non sovrapposizione con l'offerta didattica dei corsi di studio delle Scuole medesime.

CAPO II – ORGANI E COMPETENZE

Art. 3 - Organi

1. Sono organi del Collegio:
 - a) il Direttore;
 - b) il Consiglio Scientifico.

Art. 4 – Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Magnifico Rettore tra i professori e i ricercatori in servizio presso l'Ateneo.
2. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere rinnovato consecutivamente una sola volta.
3. Il Direttore delega un componente del Consiglio Scientifico del Collegio a rappresentarlo e a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.
4. Il Direttore, ferme restando le altre attribuzioni disciplinate dalle successive disposizioni del presente regolamento:
 - a) è responsabile del funzionamento del Collegio e sovrintende alle sue attività;
 - b) convoca e presiede il Consiglio Scientifico;
 - c) conferisce annualmente l'incarico di Tutor di uno o più Collegiali, a professori e ricercatori dell'Ateneo; qualora, in corso d'anno, si rendesse necessario, individua ulteriori Tutor, previo parere del Consiglio Scientifico;
 - d) nomina annualmente i Coordinatori dei gruppi di scelta di attività formative nei vari ambiti disciplinari, di cui all'art. 8 co. 1, lett. d), e i Docenti dei corsi del Collegio;
 - e) sottopone al Consiglio Scientifico la proposta di programmazione didattica annuale del Collegio per l'approvazione da parte del Consiglio dell'Istituto di Studi Superiori;
 - f) propone al Rettore i nominativi dei membri della Commissione di selezione, di cui all'art. 9 co. 4, per l'ammissione al Collegio;
 - g) attua le indicazioni del Consiglio Scientifico;
 - h) presenta annualmente al Rettore un rapporto sul funzionamento del Collegio d'intesa con il Presidente dell'Istituto di Studi Superiori;
 - i) può segnalare agli Organi di Ateneo, sentito il parere vincolante del Consiglio Scientifico nella sua composizione ristretta, provvedimenti disciplinari nei confronti dei Collegiali, ai sensi del Regolamento Studenti;
 - l) può proporre al Consiglio Scientifico la previsione di un numero programmato di Collegiali per l'accesso a gruppi di scelta nei vari ambiti disciplinari e seminari di cui all'articolo 8 co.1 lett. d) ed e).

Art. 5 - Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico è composto da:
 - a) il Direttore;
 - b) i Tutor di cui all'art. 7;
 - c) i Coordinatori, di cui all'art. 7, dei gruppi di scelta nei vari ambiti disciplinari, di cui all'art. 8 co. 1, lett. d);
 - d) i Rappresentanti dei Collegiali, di cui al comma 4 del presente articolo.
2. Il Consiglio Scientifico, ferme restando le altre attribuzioni disciplinate dalle successive disposizioni del presente regolamento:
 - a) propone al Consiglio dell'Istituto di Studi Superiori la programmazione didattica annuale del Collegio in collaborazione con il Direttore;
 - b) sentito il Direttore, propone annualmente al Consiglio dell'Istituto di Studi Superiori, per la successiva approvazione da parte degli Organi di Ateneo, il numero dei posti studio da mettere a concorso;
 - c) propone il Regolamento del Collegio al Consiglio dell'Istituto di Studi Superiori per successiva approvazione da parte degli Organi di Ateneo;
 - d) approva le collaborazioni internazionali finalizzate alla mobilità di Docenti e Collegiali con analoghe istituzioni estere o altre istituzioni collegate al Collegio. Propone altresì al Consiglio

dell'Istituto di Studi Superiori l'approvazione dei protocolli per la disciplina degli aspetti relativi a tali collaborazioni, ivi inclusi borse di studio e contributi finanziari, ove previsti; nel caso di mobilità studentesca approva le scelte didattiche sostitutive, con il parere dei Tutor e Coordinatori, tenuto conto anche degli accordi e delle disposizioni che normano altre tipologie di mobilità dello studente in relazione al corso di studio di appartenenza;

e) valuta ulteriori attività formative e culturali a favore dei Collegiali;

f) promuove forme di valutazione delle attività didattiche del Collegio;

g) monitora il profitto dei Collegiali con il parere dei Tutor, dei Coordinatori e del Direttore;

h) approva la previsione di un numero programmato di Collegiali per l'accesso alle attività formative di cui all'art. 8, su proposta del Direttore;

i) decide dell'ammissione dei Collegiali all'anno successivo;

l) fornisce pareri in merito a segnalazioni ricevute dal Direttore per l'applicazione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei Collegiali ai sensi del Regolamento Studenti;

m) può autorizzare, su richiesta motivata del Collegiale, una proroga dei termini di soddisfacimento dei requisiti di permanenza nel Collegio, di cui all'art.10 c.1 lett. a) e b);

n) designa, tra i componenti di cui al comma 1 lettera b) e c), tre rappresentanti nel Consiglio dell'Istituto di Studi Superiori, secondo le modalità che verranno decise a maggioranza assoluta dei presenti alla seduta;

o) può autorizzare, su richiesta del Collegiale, la sospensione dal percorso formativo nei casi previsti dal Regolamento Studenti.

3. Il Consiglio Scientifico può delegare le funzioni di cui alle lettere e) g) l) m) o) e dell'art.15, comma 3 al Direttore; nei casi di necessità ed urgenza, il Direttore può adottare provvedimenti da sottoporre a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio Scientifico.

4. I Rappresentanti dei Collegiali, in numero di due ed appartenenti a ciascuna delle due aree disciplinari, di cui all'art. 6 sono eletti ogni anno autonomamente dai Collegiali. In caso di parità di voti viene eletto il candidato più giovane.

5. Il Consiglio Scientifico esercita le competenze di cui alle lettere h) i) l) m) o) nella composizione ristretta così determinata:

a) il Direttore del Collegio;

b) i Tutor del Collegio;

c) i Coordinatori dei gruppi di scelta nei vari ambiti disciplinari di cui all'art. 8 co. 1, lett. d).

6. Alle riunioni del Consiglio Scientifico partecipa senza diritto di voto il Direttore dell'Istituto di Studi Avanzati.

CAPO III – ORDINAMENTO

Art. 6 - Aree disciplinari

Il Collegio prevede due macro-aree disciplinari:

a) un'area umanistico-economica a cui si riconducono: l'Area Umanistica facente capo alle Scuole di Lettere e Beni Culturali; Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione; l'Area Sociale facente capo alle Scuole di Psicologia; Scienze della Formazione; Scienze Politiche; Giurisprudenza; Economia, Management e Statistica;

b) un'area tecnico-scientifica a cui si riconducono: l'Area Scientifica facente capo alle Scuole di Scienze; Farmacia, Biotecnologie e Scienze Motorie; l'Area Tecnologica facente capo alle Scuole di Ingegneria e Architettura; Agraria e Medicina Veterinaria; l'Area Medica facente capo alla Scuola di Medicina e Chirurgia.

Art. 7 – Tutor, Coordinatori, Docenti – definizioni e compiti

1. Il Tutor è un professore o ricercatore a tempo indeterminato dell'Ateneo a cui sono affidati i Collegiali, secondo l'area disciplinare di appartenenza, sulla base di un apposito incarico conferito annualmente dal Direttore del Collegio, a seguito di selezione attraverso apposito bando.

2. Compiti del Tutor:

a) seguire e contribuire alla formazione dei Collegiali che gli sono affidati, con incontri periodici, indirizzandone le scelte delle attività formative nel percorso di studio all'interno del Collegio, nonché supervisionandone il profitto e riferendone annualmente al Consiglio Scientifico e/o al Direttore;

b) proporre annualmente, anche su suggerimento dei Collegiali affidati, un seminario di almeno 8 ore che il Consiglio Scientifico valuta ai fini dell'eventuale inserimento nella programmazione didattica annuale.

3. Il Coordinatore è di norma un Tutor del Collegio che organizza la didattica di un gruppo di scelta nei vari ambiti disciplinari, di cui all'art. 8 co. 1, lett. d), e ne sceglie i docenti, d'intesa con il Direttore. Le modalità didattiche sono liberamente definite dai Docenti del gruppo di scelta nei vari ambiti disciplinari, di cui all'art. 8 co. 1, lett. d).

4. I Tutor e i Coordinatori, ferme restando le altre attribuzioni disciplinate dalle successive disposizioni del presente Regolamento, esprimono parere al Consiglio Scientifico e/o al Direttore sul monitoraggio del profitto dei Collegiali, sulle richieste di mobilità estera e sulle scelte didattiche sostitutive nel caso di mobilità estera presso Istituzioni collegate al Collegio.

5. L'attività didattica svolta dai Docenti presso il Collegio è riconosciuta come attività integrativa all'interno del compito didattico annualmente presunto. A tal fine, ciascun Docente, all'inizio dell'anno accademico, dichiara al Direttore del Dipartimento di appartenenza l'attività annuale presunta da svolgersi presso il Collegio.

Art. 8 - Organizzazione dell'attività formativa

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) primo ciclo: percorso formativo dei Collegiali ricomprensivo i tre anni dei corsi di laurea e i primi tre anni dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico;

b) secondo ciclo: percorso formativo dei Collegiali ricomprensivo i due anni dei corsi di laurea magistrale e gli anni successivi al terzo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico;

c) terzo ciclo: percorso formativo dei Collegiali, organizzato congiuntamente dall'Istituto di Studi Avanzati e dal Collegio, ricomprensivo i tre anni dei corsi di Dottorato di ricerca come previsto da apposito Regolamento;

d) gruppo di scelta nei vari ambiti disciplinari: insieme di attività formative di primo e secondo ciclo della durata di 24 ore che si concludono col superamento di esami o valutazioni finali di profitto;

e) seminari: attività formative della durata di 8 ore individuate dal Consiglio Scientifico in sede di programmazione didattica annuale che si concludono col superamento di esami o valutazioni finali di profitto. I seminari sono tenuti dai Tutor o da Docenti interni o esterni all'Ateneo;

f) ISA lectures: attività formative organizzate in forma di seminario congiuntamente dall'Istituto di Studi Avanzati e dal Collegio, della durata massima di 2 ore.

2. La programmazione delle attività formative, ivi compresi gli orari dei singoli insegnamenti e la programmazione degli appelli degli esami o valutazioni finali di profitto, è pubblicata sul Portale dell'Ateneo.

3. La frequenza alle attività formative del Collegio è sempre obbligatoria. La verifica della frequenza è compito del Docente che svolge l'attività formativa.

4. La scelta dei gruppi di scelta nei vari ambiti disciplinari è libera all'interno dell'offerta formativa del Collegio. Ciascun Collegiale segue il seminario del proprio Tutor e sceglie liberamente, ogni anno, quali altri seminari seguire. Dal secondo anno il Collegiale può proporre al Direttore di essere assegnato ad altro Tutor della propria area disciplinare.

5. I gruppi di scelta nei vari ambiti disciplinari, di norma, non prevedono propedeuticità; qualora siano previste propedeuticità, i docenti ne propongono le modalità di superamento anche attraverso altre modalità quali lezioni integrative.

Art. 9 - Requisiti di accesso

1. Il numero dei posti di studio da mettere a concorso è annualmente determinato dagli Organi di Ateneo secondo l'iter disciplinato dall'art. 5, comma 2, lettera b).
2. L'ammissione al Collegio avviene mediante procedimento di selezione disciplinato da bandi di concorso emanati annualmente.
3. Le prove di ammissione per l'ingresso al Collegio si basano, di norma, su bandi di concorso distinti: per l'ammissione al primo ciclo di studenti iscritti al primo anno di corso di laurea o di corso di laurea magistrale a ciclo unico; per l'ammissione al secondo ciclo di studenti iscritti al primo anno di corso di laurea magistrale, o al quarto anno di corso di laurea magistrale a ciclo unico; per l'ammissione al terzo ciclo di studenti iscritti al primo anno di corso di dottorato di ricerca.
4. La selezione dei candidati è effettuata da apposita Commissione esaminatrice nominata dal Rettore, su proposta del Direttore del Collegio.
5. Fatti salvi i requisiti di merito previsti dai bandi di concorso, l'accesso al secondo ciclo sarà automatico per i Collegiali che conseguono la laurea entro il secondo periodo della sessione unica dell'a.a. di riferimento. Gli iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico, passano anch'essi automaticamente al secondo ciclo qualora siano in possesso dei requisiti richiesti dal successivo art. 10 entro il termine annualmente stabilito dal Consiglio Scientifico in sede di programmazione didattica annuale.

Art. 10 – Requisiti per la permanenza nel Collegio

1. I Collegiali di primo e secondo ciclo sono tenuti a svolgere le attività formative e acquisire i crediti previsti per ciascun anno del corso di studio al quale sono iscritti entro il termine della sessione di esami fissata per ogni anno accademico di riferimento conseguendo, in ciascun esame o valutazione finale di profitto, un voto non inferiore a punti 24 su 30 e riportando una votazione media qualificata, come specificato ai seguenti comma 2 e 3.
2. Nel primo ciclo (che ricomprende i tre anni dei corsi di laurea e i primi tre anni dei corsi di laurea Magistrale a ciclo unico) si richiede la media ponderata in relazione al numero di CFU, come segue: per il primo anno è sufficiente la media annuale di punti 27 su 30; dal secondo anno è sufficiente la media complessiva di punti 28 su 30 (la valutazione della media è complessiva in quanto non si calcola solo sugli esami o valutazioni finali di profitto del singolo anno di riferimento ma si calcola su tutti gli esami sostenuti).
3. Nel secondo ciclo (che ricomprende i due anni dei corsi di Laurea magistrale e gli anni successivi al terzo dei corsi di Laurea magistrale a ciclo unico) si richiede la media annuale ponderata di punti 28 su 30.
4. I Collegiali di primo e secondo ciclo sono tenuti a svolgere ogni altra attività predisposta dal Collegio a norma del presente Regolamento entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Scientifico del Collegio.
5. I Collegiali di primo e secondo ciclo sono tenuti a conseguire la laurea o la laurea magistrale o la laurea magistrale a ciclo unico entro la durata normale del corso di studio.
6. I Collegiali di terzo ciclo sono tenuti a soddisfare requisiti e adempimenti previsti da apposito Regolamento.

Art. 11 – Piano didattico

Il Collegiale di primo e secondo ciclo, all'inizio di ciascun anno, sceglie i gruppi di scelta nei vari ambiti disciplinari che intende seguire e i seminari diversi da quelli del proprio Tutor. La scelta delle attività formative tuttavia non è vincolante e può essere modificata previo parere favorevole del Tutor e approvazione da parte del Consiglio Scientifico del Collegio.

2. I Collegiali sono tenuti a:

- a) seguire nel primo ciclo attività formative per un totale di 72 ore annuali di didattica frontale che comprendono due gruppi di scelta nei vari ambiti disciplinari (per un totale di 48 ore) e tre seminari di Collegio (per un totale di 24 ore);

b) seguire nel secondo ciclo attività formative per un totale di 72 ore annuali di didattica frontale che comprendono, a scelta del Collegiale:

- due gruppi di scelta nei vari ambiti disciplinari (per un totale di 48 ore), due seminari di Collegio (per un totale di 16 ore), un corso seminariale (equivalente a 8 ore) acquisito mediante la partecipazione ad ISA lectures;

oppure

- un gruppo di scelta nei vari ambiti disciplinari (per un totale di 24 ore), cinque seminari di Collegio (per un totale di 40 ore), un corso seminariale (equivalente a 8 ore) acquisito mediante la partecipazione ad ISA lectures;

c) fatte salve ulteriori o diverse disposizioni normative, i Collegiali dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico della durata di sei anni seguono al IV anno un solo gruppo di scelta nei vari ambiti disciplinari di secondo ciclo di 24 ore di didattica frontale, e sia al V che al VI anno attività formative per un totale di 24 ore di didattica frontale annue, che comprendono due seminari (per un totale di 16 ore) e un corso seminariale (equivalente a 8 ore) acquisito mediante la partecipazione ad ISA lectures.

Art 12 – Esami o valutazioni finali di profitto

1. La modalità di svolgimento dell'esame o valutazione finale di profitto per ciascuna attività formativa prevista nei gruppi di scelta nei vari ambiti disciplinari è responsabilità dei Coordinatori dei gruppi di scelta nei vari ambiti disciplinari secondo le modalità stabilite dai Coordinatori stessi all'inizio dell'anno accademico. Negli esami o valutazioni finali di profitto i Collegiali devono riportare una votazione media di 27 su 30, conseguendo in ciascuno di essi un voto non inferiore a 24 su 30.

2. L'esame o valutazione finale di profitto dei seminari (comprese le ISA lectures) avviene secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio Scientifico a inizio dell'anno accademico.

3. Alla fine di ogni anno accademico, entro i termini e con le modalità stabiliti dal Consiglio Scientifico in sede di programmazione didattica annuale, i Collegiali sono tenuti a presentare una breve relazione scritta sulla attività svolta. Il Consiglio Scientifico decide l'ammissione all'anno successivo di Collegio sulla base dei dati acquisiti in merito agli adempimenti degli obblighi didattici, del parere del Tutor e di un giudizio sulle attività del Collegiale.

Art. 13 - Crediti formativi

1. Salvo ulteriori o diverse disposizioni normative, alle attività formative impartite dal Collegio sono, di norma, riconosciuti i seguenti CFU:

a) a ciascun gruppo di scelta nei vari ambiti disciplinari è attribuito un valore di 4 CFU;

b) a ciascun seminario è attribuito un valore di 1 CFU;

c) la partecipazione ad ISA lectures equivalenti ad 8 ore conferisce 1 CFU.

Art. 14 – Licenza e Diploma Supplement

1. Ai Collegiali di ciascun ciclo che abbiano soddisfatto con regolarità i requisiti e gli adempimenti previsti è conferita la corrispondente Licenza del Collegio.

2. Le attività compiute dai Collegiali primo e secondo ciclo ai sensi del presente Regolamento verranno inserite, con l'attribuzione dei corrispondenti CFU, al termine dei corsi di Studio, nel Supplemento al Diploma del titolo di studio e, purché coerenti con il progetto formativo (art. 10 co. 5 lett. a del DM 270/2004), potranno essere riconosciute, dai competenti Consigli di corso di studio, come crediti a scelta libera dello studente in caso di prosecuzione degli studi in livelli superiori.

Art. 15 – Collegiali

1. Il Collegio dispone di strutture residenziali. Le modalità di finanziamento e le condizioni di residenza possono essere modificate dal Consiglio dell'Istituto di Studi Superiori, sentito il Consiglio Scientifico, all'inizio di ogni anno accademico.
2. I Collegiali non residenti a Bologna risiedono presso la Residenza del Collegio. Essi possono scegliere di non risiedervi, con opzione rinnovabile annualmente. Salvo casi eccezionali e ad insindacabile giudizio del Consiglio Scientifico, l'opzione non è reversibile nel corso dell'anno accademico. Il Collegiale che sceglie di non risiedere presso la Residenza non usufruisce di contributi finanziari per l'alloggio.
3. I Collegiali residenti a Bologna, possono risiedere presso la Residenza del Collegio previa approvazione, da parte del Consiglio Scientifico, di apposita richiesta inoltrata al Direttore del Collegio entro cinque giorni dalla notifica del risultato del concorso d'ammissione.
4. La scelta di risiedere presso la Residenza del Collegio comporta l'accettazione integrale del regolamento della Residenza, approvato dal Consiglio Scientifico.
5. I Collegiali usufruiscono:
 - a) *lettera abrogata*;
 - b) di un contributo finanziario, a parziale copertura delle spese di vitto e di studio.
6. *comma abrogato*
7. Il beneficio è rinnovabile ogni anno accademico, per l'intera durata normale del corso di studio prescelto, qualora il Collegiale ottemperi agli obblighi previsti dal presente regolamento. Le condizioni sono stabilite annualmente e si intendono applicate a tutti i Collegiali. In caso di mancato soddisfacimento degli obblighi previsti per ciascun anno, il Collegiale è tenuto alla restituzione del contributo finanziario annuale. Il Collegiale che sceglie di non risiedere presso la Residenza non usufruisce di contributi finanziari ulteriori per l'alloggio.
8. Il Collegiale può accedere ai programmi di scambio organizzati dal Collegio ai sensi dell'art. 5 co. 2 lett. d), presentando domanda al Consiglio Scientifico. Il Consiglio approva le scelte didattiche sostitutive, qualora ne verifichi la congruità con l'attività didattica del Collegio.
9. La partecipazione ai programmi di scambio culturali e di mobilità studentesca non comporta obblighi finanziari per il Collegio. I Collegiali, tuttavia, accedono a contributi finanziari ed usufruiscono di borse di studio di mobilità, ove previsti dalle convenzioni approvate dal Consiglio dell'Istituto di Studi Superiori.
10. Si applicano ai Collegiali le norme di disciplina e conseguenti provvedimenti contenuti nel Titolo IV del Regolamento Studenti.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 – Entrata in vigore, disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo e per la parte didattica si applica ai Collegiali iscritti al primo anno di primo o secondo ciclo a decorrere dall'a.a. 2014/15.
2. Il Collegio di cui all'art. 1, quale sezione dell'Istituto di Studi Superiori, subentra nei rapporti già in essere del Collegio Superiore di cui al Regolamento di organizzazione emanato con D.R. rep. n. 1231/45353 del 23/09/2008, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. In sede di prima applicazione, ove non diversamente possibile, il Regolamento del Collegio è proposto al Senato Accademico, per la sua approvazione, dal Direttore del Collegio in carica, d'intesa con il Presidente dell'ISS in carica.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa richiamo alle norme generali e ai principi dello Statuto di Ateneo.